



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 211/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELEREGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PUGLIA”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE N. 04/2017 - PROC. 54/17/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51, di seguito anche *Tusmar*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*” pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27, il 29 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia*” che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività televisiva locale;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 04/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia - adottato in data 8 giugno 2017 e notificato in pari data alla società Teleregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Puglia*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia - cont. n. 04/2017 - è stata contestata in data 8 giugno 2017 e notificata in pari data alla società Teleregione S.r.l.,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Puglia”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso notiziari televisivi di durata complessiva lorda inferiore a trenta minuti, interrotti da pubblicità.

In particolare:

- . in data 28 marzo 2017: TR news dalle ore 19.36.51 alle ore 20.05.43 (durata lorda 28.52) interrotto con pubblicità dalle ore 19.57.44 alle ore 19.58.57. TR news dalle ore 23.22.46 alle ore 23.51.38 (durata lorda 28.52) interrotto con pubblicità dalle ore 23.43.36 alle ore 23.44.53;
- . in data 1 aprile 2017: TR news dalle ore 19. 28.51 alle ore 19.55.49 (durata lorda 26.58), interrotto con pubblicità dalle ore 19.46.31 alle ore 19.48.01; TR news dalle ore 22.55.43 alle ore 23.22.40 (durata lorda 26.57) interrotto con pubblicità dalle ore 23.13.21 alle ore 23.14.52.
- . in data 2 aprile 2017: TR news dalle ore 01.51.28 alle ore 02.18.25 (durata lorda 26.57) interrotto con pubblicità dalle ore 02.09.07 alle ore 02.10.37.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato in data 13 giugno 2017 (prot. n. 20170040222) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, dichiara di “*riconoscere l’errore, pur se limitato solo ad alcune edizioni dei notiziari, e comunque, di entità contenuta (pari all’incirca al 10% della durata complessiva dei notiziari medesimi). Tali errori sarebbero da ricondurre unicamente ad una situazione accidentale e ad errore umano*”.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 16 giugno 2017 (prot. AGCOM n. 0039445/2017), l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene meritevole di accoglimento in quanto, dall’esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del *Tusmar*.

I fatti contestati, del resto, sono confermati dalla stessa società la quale, nelle difese, si limita a richiamare alcuni elementi come *l’entità contenuta* dell’infrazione contestata che, per quanto apprezzabile, non fa venir meno l’illiceità della condotta medesima.

L’eccezione, inoltre, sollevata dalla parte in merito al carattere incolpevole della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma (art. 3 della legge n. 689/81), infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore. In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 dispone che *“La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilevato i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Le violazioni commesse devono ritenersi di entità lieve, considerando che a fronte della durata della violazione nel tempo le interruzioni hanno riguardato TG aventi una durata lorda di poco inferiore a trenta minuti e che le interruzioni medesime sono state di breve durata.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha comunicato, altresì, che *“al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni conferma l'impegno ad un controllo ex ante più rigido e rigoroso della durata dei notiziari, disponendo di eliminare le interruzioni pubblicitarie, qualora la durata complessiva dei notiziari fosse inferiore ai 30 minuti”*.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 3 (tre) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Teleregione S.r.l. con sede legale in Barletta (BT), Via Trani n. 89/91, partita IVA 00783580723, fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare "Puglia", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 211/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 211/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi